

Decreto n. 245/2019



cds - Giustizia amministrativa
TAR-RM - TAR Lazio - Roma
Decreto
Prot. n. 0000245 - 16/12/2019 - REGISTRAZIONE



cds 000126366700

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 270 del 14 dicembre 2018, con il quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle materie per l'anno 2019 fra le Sezioni esterne di questo Tribunale, sede di Roma (di seguito T.A.R.);

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 (recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa") e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 2 recante "ripartizione delle materie fra le Sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Ritenuto necessario ripartire, in considerazione dei principi dettati dall'art. 2, comma 1, della citata delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, le materie tra le Sezioni esterne del T.A.R., al fine di assicurare il rispetto dei criteri di omogeneità e connessione, armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse Sezioni;

Ritenuto, altresì, che un equilibrato riparto delle materie tra le Sezioni esterne del T.A.R., che tenga conto sia della quantità che della qualità del contenzioso, garantisce una maggiore efficienza ed efficacia del servizio giustizia, anche in considerazione della vacanza degli organici del personale di magistratura;

Ritenuto, inoltre, che, per assicurare l'equilibrio tra le Sezioni esterne del T.A.R., occorra considerare il carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno in corso, nonché la complessità del contenzioso, il tipo di rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia, nonché il contenzioso rispetto al quale il T.A.R. ha competenza funzionale inderogabile ex art. 135 c.p.a., e ciò al fine di garantire una compiuta e razionale distribuzione del contenzioso definito con rito abbreviato e di quello di competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, tra tutte le Sezioni esterne;

Considerata la necessità - per garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti - che la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza di merito;

Visto il Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentiti i Presidenti delle singole Sezioni del T.A.R.;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2020 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia



M.

stata fissata la data della prossima udienza di merito, sono ripartiti fra le Sezioni esterne di questo T.A.R. nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
 - Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
 - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
 - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - Avvocatura Generale dello Stato;
 - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
 - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
 - Consiglio dei Ministri;
 - Consiglio della Magistratura Militare;
 - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
 - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
 - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - Consiglio Superiore della Magistratura;
 - Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e) e q), c.p.a.;
 - Corte dei Conti;
 - Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;
 - DIS, AISI, AISE;
 - Garante per la protezione dei dati personali;
 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.AA.BB.);
 - Ministero dell'Interno;
 - Ministero della Difesa;
 - Ministero della Giustizia, esclusi i ricorsi che hanno per oggetto il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento di somme dovute per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (l. n. 89/2001);
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;



M.

- Regione Lazio, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essa, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità e di "quote latte";
 - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
- B) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.
- C) Ordini professioni legali: avvocati e notai.

SEZIONE SECONDA

- A) Ricorsi in materia urbanistica.
- B) Ricorsi in materia edilizia.
- C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum.
- D) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia del Demanio;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - Agenzia delle Entrate;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
 - Banca d'Italia;
 - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
 - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 - Comuni e loro associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
 - Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
 - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
 - Guardia di Finanza;
 - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;
 - Province, Città Metropolitane e loro consorzi e associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
 - Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di "quote latte".
- E) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.
- F) Ricorsi che hanno per oggetto il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento di somme dovute per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (l. n. 89/2001).
- G) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.



Handwritten signature

SEZIONE TERZA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
 - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
 - Aziende Sanitarie Locali;
 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
 - Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI);
 - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE);
 - Ministero Affari Esteri e della cooperazione internazionale;
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - Ministero della Salute;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
 - Ministero dello Sviluppo Economico;
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - RAI - Radiotelevisione italiana (S.p.A.);
 - Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità.
- B) Enti Pubblici, con esclusione di quelli attribuiti alle altre Sezioni.
- C) Enti operanti nell'ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra indicate.
- D) Controversie di cui all'art. 119, comma 1, lett. l), del c.p.a. (produzione e trasmissione energia).
- E) Ordini professioni tecniche e non legali.

Art. 2

1. Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

Art. 3

1. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

2. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

3. I ricorsi di ottemperanza a sentenze di questo T.A.R. sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.



[Handwritten signature]

4. I ricorsi di revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze di questo T.A.R. sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 4

1. Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvede con apposito provvedimento.

Art. 5

1. I Presidenti delle Sezioni esterne provvedono alla ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni interne di cui ciascuna di esse si compone

Art. 6

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2020.

Roma, 13 dicembre 2019

Antonino Savo Amodio

